

COMUNE DI LACONI



PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 - 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 14 del 14.05.2020

Oggetto: Divieto di pascolo e transito bestiame nel centro abitato

IL SINDACO

Visto l'art.54 comma 2 del D.Lgl. 18 agosto 2000,n° 267

Visto il Testo Unico delle leggi Sanitarie ;

Rilevato che in questo periodo gli operatori del settore zootecnico transumano con il bestiame dai pascoli in pianura ai pascoli montani, e che il Comune di Laconi è sprovvisto di viabilità rurale alternativa alla viabilità urbana che consente il collegamento tra i pascoli suddetti;

Dato atto che in questo Comune è consuetudine il transito giornaliero di un numero limitato di equini per i quali non si applica la presente;

Ritenuto doveroso procedere all'emanazione di disposizioni organiche di intervento, prevenzione, profilassi e lotta agli insetti e alle zecche, al fine di porre in essere azioni efficaci di eliminazione sul territorio delle condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione dei parassiti;

ORDINA

IL DIVIETO DI PASCOLO E SOSTA DEL BESTIAME NEL CENTRO ABITATO DI LACONI, DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020.

IL TRANSITO DEL BESTIAME SARÀ CONSENTITO NEI GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ, PREVIA RICHIESTA DA PRESENTARE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. L'AUTORITA' COMUNALE COMPETENTE PROVVEDERÀ AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE CON L'INDICAZIONE DEL PERCORSO LUNGO LE STRADE URBANE E L'ORARIO DA RISPETTARE NEL TRANSITO.

DA TALE DISPOSIZIONE SONO ESCLUSI GLI EQUINI.

GLI INADEMPIENTI SARANNO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 25,00 (VENTICINQUE/00) A € 500,00 (CINQUECENTO/00).

DISPONE CHE

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA SIA RESA PUBBLICA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE.

LA POLIZIA LOCALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PREDETTA ORDINANZA.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Prefetto competente per territorio (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034).

Il Sindaco